

## COMUNICAZIONE

**Oggetto: Entrata in vigore del decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 218. Indicazioni per gli Istituti di Pagamento e gli Istituti di moneta elettronica per il mantenimento dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi di pagamento.**

Il 13 gennaio u.s. è entrato in vigore il decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 218 (c.d. Decreto) che recepisce, tra l'altro, la Direttiva (UE) 2015/2366, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. Direttiva PSD2).

L'art. 5, comma 3, del Decreto detta specifiche disposizioni in materia di periodo transitorio prevedendo che “gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica autorizzati a operare alla data del 13 gennaio 2018 possono continuare a esercitare le attività cui si riferisce l'autorizzazione fino al 13 luglio 2018. Gli istituti di cui al periodo precedente sono autorizzati a esercitare le stesse attività dopo il 13 luglio 2018 a condizione che rispettino i requisiti previsti ai sensi degli articoli 114-quinquies e 114-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e trasmettano la documentazione attestante il rispetto dei requisiti stessi alla Banca d'Italia entro il 13 aprile 2018. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui al periodo precedente, la Banca d'Italia, entro il 13 luglio 2018, avvia un procedimento di revoca dell'autorizzazione o richiede l'adozione di misure correttive necessarie a garantire il rispetto dei requisiti stessi”.

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Decreto, agli istituti di moneta elettronica (IMEL) e agli istituti di pagamento (IP) cd. “a operatività limitata”, di cui agli artt. 114-*quiquies*.4 e 114-*sexiesdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), autorizzati a operare alla data del 13 gennaio 2018, è riconosciuto un periodo transitorio più esteso (fino al 13 gennaio 2019) e, conseguentemente, un maggior termine per la trasmissione della documentazione attestante il rispetto dei nuovi requisiti (entro il 13 ottobre 2018).

In relazione a ciò, con la presente comunicazione, si invitano gli IP e gli IMEL autorizzati a operare alla data del 13 gennaio 2018 (Istituti) a condurre le valutazioni necessarie a verificare la conformità alla disciplina ad essi applicabile, come innovata dalla Direttiva PSD2 e dal Decreto, così da poter pianificare gli eventuali interventi di adeguamento. A questo fine, con la presente comunicazione, si richiama in particolare l'attenzione sugli aspetti di seguito descritti.

La Banca d'Italia si riserva di fornire ulteriori indicazioni anche alla luce del completamento del quadro normativo europeo di riferimento.

### **1. NUOVE CONDIZIONI PER L'AUTORIZZAZIONE**

#### **1.1. CALCOLO DEL CAPITALE MINIMO INIZIALE E DEI FONDI PROPRI**

Al fine di assicurare l'armonizzazione, a livello europeo, degli strumenti che sono inclusi nel capitale regolamentare dei soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, la Direttiva PSD2 prevede

l'applicazione agli IP, con alcune specificazioni, della definizione di "fondi propri" già introdotta per le banche e le imprese di investimento con il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio ("CRR"). La stessa disposizione si applica anche agli IMEL <sup>(1)</sup>.

La nuova definizione europea mira ad accrescere la qualità e il livello minimo del capitale regolamentare degli IP e degli IMEL.

I fondi propri sono costituiti dal Capitale di classe 1 e dal Capitale di classe 2. Il Capitale di classe 1 è composto per almeno il 75% da Capitale primario di classe 1, come definito dall'articolo 50 del CRR; il Capitale di classe 2 è ammesso nel calcolo dei Fondi Propri entro un massimo pari ad un terzo del Capitale di classe 1. Il Capitale di classe 1 e il Capitale di classe 2 sono composti da elementi positivi e negativi la cui computabilità è disciplinata dal CRR e dai relativi regolamenti di attuazione <sup>(2)</sup>.

Ai fini della valutazione delle poste attualmente computate nel proprio patrimonio di vigilanza, particolare attenzione dovrà essere prestata (i) alle condizioni che le azioni/quote o altri strumenti rappresentativi del capitale e le riserve devono rispettare per poter essere incluse nel Capitale di classe 1; e (ii) alla quantificazione dell'impatto sui fondi propri derivante dal nuovo regime delle deduzioni dai fondi propri, che includono, tra l'altro, attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura" (cfr. Art. 36(1)(c) CRR) <sup>(3)</sup>.

## **1.2. REQUISITI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI**

In considerazione della crescente complessità tecnica dei pagamenti elettronici e dell'aumento dei rischi di sicurezza che ne derivano, la Direttiva PSD2 ha rafforzato, dettagliandoli, i presidi organizzativi e informatici di cui gli Istituti devono dotarsi per garantire un più efficace presidio dei rischi connessi alla loro attività.

Le Disposizioni di vigilanza per gli IP e gli IMEL emanate dalla Banca d'Italia già richiedono che gli Istituti: (i) si dotino di sistemi informativi che garantiscano elevati livelli di sicurezza; (ii) predispongano misure per la gestione e il controllo delle frodi; (iii) adottino procedure idonee a tutelare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni. È inoltre già richiesta l'adozione di un programma di gestione dei rischi comprendente, tra l'altro, un piano di emergenza e continuità operativa.

Ai fini dell'adeguamento agli standard di sicurezza previsti dalla Direttiva PSD2, particolare attenzione andrà posta ai seguenti aspetti:

---

<sup>(1)</sup> La modifica della definizione dei fondi propri non ha rilievo per gli istituti ibridi finanziari, pure iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB; per il calcolo dei requisiti patrimoniali, questi intermediari continuano ad applicare quanto già previsto dalla Circolare 288/2015.

<sup>(2)</sup> Cfr. CRR, Titolo I, Capo I relativo al Capitale di classe 1; Capo 2, relativo al capitale primario di classe 1; Capo 3, relativo al capitale aggiuntivo di classe 1; Capo 4 relativo agli elementi e strumenti di classe 2; Capo 5 sulla definizione di fondi propri; Capo 6 sui requisiti generali; e Titolo II, su partecipazioni di minoranza e strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e strumenti di capitale di classe 2 emessi da filiazioni.

<sup>(3)</sup> In base all'attuale disciplina, queste poste non sono state finora oggetto di deduzione dal patrimonio di vigilanza.

- i. Incidenti di sicurezza <sup>(4)</sup>. L'aumento e la diversificazione delle minacce registrate, specie nel campo dei pagamenti elettronici e attraverso internet, richiedono che gli intermediari accrescano, oltre alle misure di protezione, anche la capacità di individuare e gestire prontamente eventuali incidenti e attacchi cyber. In particolare, si richiede che gli Istituti individuino i soggetti responsabili dell'assistenza ai clienti in relazione ai reclami concernenti la sicurezza, e avviino processi necessari per la gestione e la segnalazione degli incidenti di sicurezza;
- ii. Dati sensibili relativi ai pagamenti <sup>(5)</sup>. Al fine di mitigare il rischio di frodi, anche nella prospettiva di accrescere l'accettazione e diffusione di strumenti di pagamento innovativi, la Direttiva PSD2 prevede una maggiore attenzione alla protezione dei dati sensibili relativi ai pagamenti, incluse le credenziali di autenticazione. Al riguardo, si richiede agli Istituti di avviare un processo per l'archiviazione, il monitoraggio, la tracciabilità e la limitazione dell'accesso ai dati sensibili relativi ai pagamenti, che includa in particolare: a) la definizione di una policy sul diritto di accesso, che disciplini l'accesso a tutti i componenti e i sistemi dell'infrastruttura informatica utilizzati per il trattamento di tali dati, inclusi i database e i sistemi di back up; b) l'identificazione dei soggetti che hanno accesso ai dati sensibili relativi ai pagamenti <sup>(6)</sup>.

E' inoltre previsto che gli Istituti si dotino di procedure per la mitigazione del rischio da adottare in caso di cessazione della prestazione di servizi di pagamento <sup>(7)</sup>.

---

<sup>(4)</sup> In merito alle procedure di gestione degli incidenti e agli obblighi di segnalazione degli stessi all'Autorità di Vigilanza gli intermediari possono usare, come riferimento nella propria analisi, rispettivamente le seguenti previsioni emanate dall'Autorità Bancaria Europea: "Orientamenti sulle misure di sicurezza per i rischi operativi e di sicurezza dei servizi di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2)" – Orientamento n. 5, in materia di "Rilevazione delle violazioni di sicurezza"

([https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2081899/Guidelines+on+the+security+measures+under+PSD2+%28EBA-GL-2017-17%29\\_IT.pdf/40aae25b-acf1-483b-aa38-584d73da8a35](https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2081899/Guidelines+on+the+security+measures+under+PSD2+%28EBA-GL-2017-17%29_IT.pdf/40aae25b-acf1-483b-aa38-584d73da8a35)); "Orientamenti in materia di segnalazione dei gravi incidenti ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2)" – Cap. 4 ([https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2066978/Guidelines+on+incident+reporting+under+PSD2+%28EBA-GL-2017-10%29\\_IT.zip/fa458112-b78e-477f-9f14-eff6f6593761](https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2066978/Guidelines+on+incident+reporting+under+PSD2+%28EBA-GL-2017-10%29_IT.zip/fa458112-b78e-477f-9f14-eff6f6593761)).

<sup>(5)</sup> Ai sensi della Direttiva PSD2, «dati sensibili relativi ai pagamenti» sono i dati che possono essere usati per commettere frodi, incluse le credenziali di sicurezza personalizzate.

<sup>(6)</sup> In argomento, gli intermediari possono utilizzare, come riferimento nella propria analisi, le seguenti previsioni emanate dall'Autorità Bancaria Europea: "Orientamenti sulle informazioni che devono essere fornite per ottenere l'autorizzazione degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, nonché per la registrazione dei prestatori di servizi di informazione sui conti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2366" - Orientamento n.10, concernente il "Processo per l'archiviazione, il monitoraggio, la tracciabilità e la limitazione dell'accesso ai dati sensibili relativi ai pagamenti" ([https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2015792/Guidelines+on+Authorisations+of+Payment+Institutions+%28EBA-GL-2017-09%29\\_IT.pdf/39cad7a5-fb80-4f42-81c3-1840f29ef6a7](https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2015792/Guidelines+on+Authorisations+of+Payment+Institutions+%28EBA-GL-2017-09%29_IT.pdf/39cad7a5-fb80-4f42-81c3-1840f29ef6a7)).

<sup>7</sup> In argomento, gli intermediari possono utilizzare, come riferimento nella propria analisi, le seguenti previsioni emanate dall'Autorità Bancaria Europea: "Orientamenti sulle informazioni che devono essere fornite per ottenere l'autorizzazione degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, nonché per la registrazione dei prestatori di servizi di informazione sui conti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2366" – Orientamento concernente le "Disposizioni in materia di continuità operativa", n. 11, lett. e) ([https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2015792/Guidelines+on+Authorisations+of+Payment+Institutions+%28EBA-GL-2017-09%29\\_IT.pdf/39cad7a5-fb80-4f42-81c3-1840f29ef6a7](https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2015792/Guidelines+on+Authorisations+of+Payment+Institutions+%28EBA-GL-2017-09%29_IT.pdf/39cad7a5-fb80-4f42-81c3-1840f29ef6a7)).

## 2. REQUISITI IN MATERIA DI TUTELA

Il Decreto estende i requisiti di tutela dei fondi degli utenti di servizi di pagamento.

Il precedente articolo 114-*duodecies* del Testo unico bancario già prevedeva un obbligo di portata generale, in virtù del quale i fondi ricevuti dalla clientela devono essere separati dai fondi dell'istituto che presta il servizio di pagamento e costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'istituto.

Le vigenti Disposizioni di vigilanza per gli IP e gli IMEL emanate dalla Banca d'Italia prevedono specifiche modalità mediante le quali gli Istituti assicurano la tutela dei fondi ricevuti dalla clientela e registrati nei conti di pagamento o ricevuti a fronte della moneta elettronica emessa (Cap. IV, Sezione II del Provvedimento della Banca d'Italia del 17.5.2016).

In linea con la Direttiva PSD2, il novellato articolo 114-*duodecies* del Testo unico bancario estende le tutele già vigenti a tutti i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento, anche non registrati in conti di pagamento, se non trasferiti al beneficiario o ad un altro prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata operativa successiva al giorno in cui sono stati ricevuti. Per la tutela dei fondi ricevuti per l'emissione di moneta elettronica resta fermo quanto previsto dall'art. 114-*quinquies*.1 TUB e dalle Disposizioni di vigilanza sopra citate.

Gli Istituti sono pertanto invitati ad attivarsi per rispettare i requisiti di tutela con riferimento a tutti i servizi di pagamento prestati.

\* \* \*

Con successive comunicazioni verranno fornite indicazioni di maggior dettaglio sulla documentazione che gli Istituti dovranno trasmettere alla Banca d'Italia entro il 13 aprile 2018 al fine di attestare il rispetto delle nuove condizioni per l'autorizzazione e dei nuovi requisiti introdotti dal Decreto.

Tenuto conto dell'obbligo, previsto dal Decreto, di trasmettere alla Banca d'Italia entro il 13 aprile p.v. la documentazione attestante il rispetto dei requisiti per il mantenimento dell'autorizzazione, per il corrente anno l'aggiornamento della relazione sulla struttura organizzativa e del documento descrittivo dei servizi di pagamento prestati, da trasmettere ordinariamente entro il 30 aprile<sup>8</sup>, è sostituito da una descrizione in forma sintetica delle variazioni intercorse rispetto all'anno precedente, secondo le modalità che verranno più avanti precisate.

Si invitano, infine, gli intermediari al rispetto dei tempi di invio della documentazione di bilancio e dell'informativa annuale sulla compagine sociale<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Cfr. Cap. VI, Sezione III del Provvedimento della Banca d'Italia del 17.5.2016.

<sup>9</sup> Cfr. Cap. III, Sez. III e Cap. XI, par. 2 del Provvedimento della Banca d'Italia del 17.5.2016.